

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare disciplinata dall'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997 e in attuazione dell'art. 6-ter del d.l. n. 193/2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639/1910.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al r.d. n. 639/1910, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale e interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al d. lgs. n. 285/92, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27 comma 6 della legge n. 689/1981.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta al Comune, ovvero al Concessionario per la riscossione affidatario del servizio, apposita istanza entro 60 giorni decorrenti dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 212/2000.

2. L'istanza deve contenere:

- a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- b) i dati identificativi del soggetto richiedente (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, codice fiscale, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- c) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
- d) l'indicazione della sussistenza di giudizi pendenti, aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo in caso positivo, l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite;
- d) la richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al successivo art. 4 (eventuale). In caso di richiesta di rateizzazione, il debitore indica altresì il numero di rate mediante le quali intende estinguere la debenza, che deve essere contenuto entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il termine massimo del 30 settembre 2018.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. L'accoglimento o il rigetto dell'istanza è comunicato entro giorni trenta dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui non sussistano i presupposti e gli elementi, di fatto e di diritto, indicati dalla legge e dal presente regolamento, il provvedimento motivato di rigetto è preceduto dalla comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento – preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90.

In caso di accoglimento, il provvedimento determina l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione delle pendenze, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale generale delle entrate.

2. L'accoglimento dell'istanza determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica di eventuali dilazioni o rateizzazioni precedentemente concesse e ancora in corso, sia nel caso di richiesta di rateizzazione, che di pagamento in unica soluzione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito oggetto dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'istanza di definizione agevolata delle entrate comunali di cui al presente regolamento può essere presentata anche dai debitori che hanno già versato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli rateizzati o dilazionati, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme

oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3/2012. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il Concessionario della riscossione, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e limitatamente ai debiti che ne sono oggetto, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche per il recupero di tali crediti. Non possono inoltre proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

3. Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

4. In caso di rigetto dell'istanza, le attività di riscossione indicate nel comma 2 sono riattivate.

Allegato: schema di istanza.